

INTESA

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale e la Regione Toscana rappresentati rispettivamente dal Dott. Cesare Angotti e dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Gianfranco Simoncini

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009 – Atto n. 53/CU e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

SENTITE le rappresentanze degli Enti locali;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 20 marzo 2008, per l'anno scolastico 2008-2009 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 53 sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo statale;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

ACQUISITA la disponibilità della Regione Toscana al prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni, di cui al sopra citato Accordo del 29 ottobre 2009 nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Toscana definiscono la rete territoriale della offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2008-2009 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale e regionale.

Sono altresì ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni fino al raggiungimento del numero di sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2008-2009, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dall'Accordo del 14 giugno 2007 e che siano nelle condizioni di poter garantire l'attivazione del servizio all'utenza. A tal fine le istituzioni interessate dovranno presentare specifica richiesta corredata da apposito progetto educativo all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale Via Mannelli 113 -50136 Firenze entro e non oltre il 15/12/2009. Le richieste di ammissione pervenute verranno valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è composto come segue:

- a) contributo statale assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a € 968.483;
- b) contributo regionale assegnato dalla Regione pari a € 307.000,00.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative, per ogni sezione primavera autorizzata, è commisurato alla dimensione dell'utenza e al tempo di apertura giornaliera del servizio.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo del 29 ottobre 2009, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto direttoriale n. 9 del 11 novembre 2009, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2009; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione

oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;

- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo del 29 ottobre 2009 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.

Come previsto all'articolo 2 dello stesso Accordo sono finanziate con il contributo statale e regionali, in ragione delle risorse disponibili, le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2008-2009 e che chiedono il prosieguo della attività; in tal caso il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti di ammissione.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate, statali o regionali, potranno essere attivate le opportune procedure di selezione e ammissione di nuovi servizi per le sezioni primavera.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Articolo 5

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2009-2010.

p. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
f.to Il Direttore Generale

Cesare Angotti

p. La Regione Toscana
f.to l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione
e al Lavoro

Gianfranco Simoncini

Firenze, lì 4 dicembre 2009